



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 04/07/2019

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco
Assiste: Il Vice Segretario Generale Odone Edda

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Bucci Marco	Sindaco	P
2	Balleari Stefano	ViceSindaco	P
3	Bordilli Paola	Assessore	P
4	Campora Matteo	Assessore	P
5	Cenci Simonetta	Assessore	A
6	Fanghella Paolo	Assessore	P
7	Fassio Francesca	Assessore	P
8	Garassino Stefano	Assessore	P
9	Grosso Barbara	Assessore	A
10	Piciocchi Pietro	Assessore	P
11	Vinacci Giancarlo	Assessore	P
12	Viscogliosi Arianna	Assessore	P

DGC-2019-185

APPROVAZIONE INTESA TRA LA REGIONE
LIGURIA E COMUNE DI GENOVA –
INDIVIDUAZIONE DI ZONE DI PARTICOLARE
VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO,
ARTISTICO, PAESAGGISTICO – ART. 1
COMMA 4 DEL DLGS 222/2016 PER
L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ
COMMERCIALI-SAMPIERDARENA.

Su proposta dell'Assessore al Turismo Commercio e Artigianato, Paola Bordilli;

VISTA la Legge regionale n. 1 del 02/01/2007 recante :” Testo unico in materia di commercio” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 31 del 17/11/2012 e s.m.i.: Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni – Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)e s.m.i.;

CONSIDERATO che la Regione Liguria tra le varie disposizioni sia normative che programmatiche con le quali intende raggiungere l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita nei centri storici/storico commerciali e nelle aree urbane, con particolare attenzione alle piccole imprese commerciali, ha individuato diversi strumenti tra i quali uno dei più importanti è il Centro Integrato di Via (CIV) che costituisce un esempio positivo avanzato di reti di impresa di cui al richiamato articolo 122 della L.R. n.1/2007;

PRESO ATTO delle disposizioni statali e, specificatamente:

- il D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004: Codice dei beni culturali e del paesaggio, articolo 52, che prevede la possibilità di introdurre, attraverso previ accordi tra Regione, Comune ed i competenti Uffici Territoriali del Ministero dei Beni e delle attività culturali, divieti e vincoli cui sottoporre l'esercizio del commercio in determinate aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;

- il D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016 recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare l'art. 1 comma 4 il quale stabilisce che: *“Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente Soprintendente del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente Soprintendenza e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tramite il suo ufficio periferico, e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni”*;

- il D. Lgs. 59 del 26/03/2010: Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

Vista la nota della Soprintendenza archeologica, delle belle arti e del paesaggio del 13 giugno 2019 che individua nell'area storica di Sampierdarena un'area di rilevante interesse storico culturale atteso che:

- l'area storica di Sampierdarena è articolata da un assetto viario diversificato, che denota le trasformazioni storiche del quartiere: dalle strade più antiche di Via Daste con prosecuzione fino a Piazza Massena lungo via Rolando, a Via Sampierdarena, che ne delimitava gli antichi confini a mare, a via Buranello, esito dell'inserimento della ferrovia, al peculiare sistema porticato di via Cantore, che prosegue nel quadrilatero compreso tra via Avio e Via Molteni;

- la stessa rappresenta il centro storico con valenza monumentale e paesaggistica dell'antico Comune autonomo di Sampierdarena, il cui livello storico architettonico è di altissimo valore;

RILEVATO che detta area presenta le caratteristiche previste dal citato art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e necessita di una particolare attenzione e cura per la conservazione dei caratteri salienti che le sono propri;

DATO ATTO che:

- la tutela di cui all'art. 52 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) trova definitiva conferma nell'art. 1 comma 4 del D. Lgs. 222 del 25/11/2016;

- le disposizioni del citato D. Lgs. 222/2016 si collocano nel solco di una evoluzione normativa diretta ad operare un bilanciamento del principio generale della liberalizzazione delle attività economiche con interessi di rango costituzionale quali la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali, uniche ipotesi legittimanti restrizioni e limitazioni alla libera iniziativa economica;

ATTESO che la descritta disciplina legislativa tende a contemperare da un lato l'imprescindibile interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, della tutela del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico e dell'ambiente anche urbano, dall'altro gli interessi correlati alla promozione della concorrenza, di cui la liberalizzazione costituisce strumento dinamico capace di produrre effetti virtuosi per il circuito economico;

CONSIDERATO che la liberalizzazione delle attività economiche è stata declinata, anche dalla giurisprudenza costituzionale, come razionalizzazione della regolazione compatibile con il mantenimento degli oneri regolamentari necessari alla tutela di superiori beni costituzionali che siano adeguati e proporzionati alle finalità pubbliche perseguite;

DATO ATTO che è intenzione sia della Regione sia dell'Amministrazione Comunale favorire un equilibrato sviluppo delle attività commerciali, perseguendo un equilibrio tra le diverse tipologie distributive al fine di evitare fenomeni di concentrazione e di macroscopica crescita di un settore a scapito di altri, il tutto per salvaguardare l'integrità del territorio in argomento;

ATTESO che la più recente disciplina in materia di commercio offre alle Amministrazioni nuovi e più incisivi rimedi con l'individuazione di strumenti di governo del proprio territorio, in particolare il comma 4 dell'art. 1 del D. Lgs. 222/2016 soprarichiamato e che il funzionamento di tali meccanismi è connesso all'introduzione di più significativi ed adeguati regimi amministrativi previsti sia per l'avvio di nuove attività sia per la possibilità di vietare l'insediamento di determinate categorie di attività commerciali che possono contribuire al deterioramento della condizione economico-so-

ziale del territorio, il cui perimetro è individuato nella planimetria allegata, nel tentativo di restituire opportune condizioni di sviluppo del tessuto commerciale dell'area e di vivibilità per i cittadini;

CONSIDERATO che il ripristino delle forme di socialità che caratterizzavano il territorio sono intimamente connesse all'introduzione di nuovi parametri commerciali legati ai relativi regimi amministrativi di acquisizione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività con specifico riferimento alle seguenti tipologie:

- esercizi di vicinato alimentare
- esercizi di vicinato non alimentare
- esercizi di artigianato alimentare
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

CONSIDERATO inoltre, che l'utilizzo degli strumenti amministrativi della nuova disciplina individuata nell'oggetto del presente provvedimento offre la possibilità di introdurre importanti meccanismi di governo del territorio;

ATTESO che l'intendimento delle Amministrazioni coinvolte è quello di favorire un importante intervento di recupero del tessuto commerciale dell'area del centro storico dell'antico comune autonomo di Sampierdarena, facendo leva sugli strumenti che la legislazione citata in premessa ha messo a disposizione, con particolare riferimento alla prevista possibilità di prevedere il divieto o la subordinazione ad autorizzazione per l'esercizio di attività commerciali all'interno di zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;

PRESO ATTO che, con riferimento agli esercizi di vicinato non alimentare, si registra un'offerta di basso valore e qualità spesso collegata ad un estremo disordine delle esposizioni sia all'interno delle vetrine sia all'esterno delle stesse, mentre, con riferimento agli esercizi di vicinato/artigianato alimentare, si registra un'offerta spesso legata ad una specializzazione etnica rappresentata da attività sia alimentari che non alimentari;

CONSIDERATO che la progettualità in esame è strettamente legata alla ricerca di una più equa combinazione di fattori all'interno della quale è necessario individuare opportuni criteri per l'espansione di un tessuto commerciale riconducibile:

- nel settore merceologico alimentare: alla vendita di prodotti tipici locali e nazionali;
- nel settore merceologico non alimentare: alla vendita di prodotti di maggior livello qualitativo;

CONSIDERATO che al fine di provvedere alla realizzazione di un intervento che sia in grado di realizzare un importante intervento di recupero delle attività commerciali all'interno dell'area individuata nell'allegato perimetro, la Regione ed il Comune di Genova intendono – attraverso la presente Intesa – indirizzare le iniziative commerciali in modo tale da orientare l'espansione dell'apertura di attività di vendita di generi alimentari e non alimentari contraddistinti da una più specifica caratterizzazione e che la stessa dovrà quindi dirigere le attività alimentari verso la frontiera dei marchi di qualità certificati e quelle non alimentari verso linee contraddistinte da un alto grado di qualità e comunque in grado di rappresentare un nuovo polo di attrazione anche tematico nei confronti dei residenti e dei flussi turistici;

CONSIDERATO che è necessario attivare percorsi di riqualificazione delle attività artigianali e di commercio di prossimità, perseguendo l'obiettivo di limitare le trasformazioni che penalizzano la

realtà commerciale, il tessuto urbano e le primarie esigenze dei cittadini ivi residenti, procedendo, in tale ottica, a dichiarare incompatibili con la tutela dell'area alcune tipologie di attività;

RITENUTO NECESSARIO per gli esercizi privi di personale e custodia nei quali si presentano sovente problematiche di decoro e sicurezza, in considerazione della loro peculiarità e caratteristica, dover vietare nuove attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all'art. 105 della legge regionale n. 1/2007 e s.m.i., nonché nuove attività di lavanderie automatiche, ad eccezione di quelle in cui è possibile accedere solo con apposita tessera e pertanto chiuse al pubblico;

RITENUTO OPPORTUNO vietare nuove attività di money change, internet point, money transfer e phone center, considerata la tendenza di tali attività a raggrupparsi nelle medesime strade e che il proliferare delle stesse, ha di fatto espulso il tessuto tradizionale di esercizi di vicinato, trasformando il volto di molte vie che hanno finito per perdere la loro tipicità;

Ritenuto opportuno inoltre, al fine di promuovere il mantenimento del decoro cittadino nonché prevenire fenomeni di degrado, a tutela della sicurezza urbana e dell'igiene pubblica, imporre alcuni obblighi ai proprietari degli immobili commerciali temporaneamente sfitti, finalizzati alla custodia e manutenzione del fondo;

Dato atto che il procedimento amministrativo individuato è stato quello di sottoporre l'avvio delle tipologie di attività commerciale il cui svolgimento è consentito nel territorio dell'intesa al regime amministrativo dell'autorizzazione;

CONSIDERATO che, con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione della disciplina di cui al presente provvedimento si darà applicazione alle disposizioni di cui al "Capo XVII Sanzioni e Decadenze" della L. R. gennaio 2007 n. 1 e s.m.i. – Testo Unico in materia di Commercio;

SENTITI la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Genova, sottoscrittrice dell'Intesa di cui trattasi e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria in data 1 aprile 2019;

DATO ATTO che si potrà procedere ad una eventuale integrazione e/o modifica dell'Intesa di cui trattasi, anche su richiesta delle associazioni di categoria, al fine della definizione di aspetti che dovessero essere individuati in fase di prima applicazione;

CONSIDERATO che, a seguito dell'approvazione della nuova modulistica SUAP in materia di attività commerciali in attuazione del D.lgs. n. 222/2016, così come approvata in sede di Conferenza Unificata, la Regione Liguria ha provveduto al relativo recepimento con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 476 del 16 giugno 2017, n. 788 del 2 ottobre 2017, n. 207 del 30 marzo 2018 e n. 440 del 31 maggio 2019, pubblicate sul sito della Regione Liguria, nonché per tutte le altre che eventualmente dovessero essere approvate a seguito di Accordi assunti in sede di Conferenza Unificata, per le istanze finalizzate all'insediamento delle diverse attività economiche nelle aree individuate dall'Intesa, dovranno essere utilizzati i relativi modelli a seconda del regime abilitativo previsto dalla presente intesa;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Dlgs. 267/2000 e ss. mm. e ii;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

Per i motivi in premessa citati e che si intendono integralmente richiamati:

1) di approvare l'Intesa tra Regione Liguria e Comune di Genova sentiti la Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Liguria, la Camere di Commercio, Industria e Artigianato di Genova, le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camera di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, di cui all'allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire che la suddetta Intesa sarà sottoscritta, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, dal Sindaco o da suo delegato autorizzando lo stesso ad apportare in fase di sottoscrizione ogni utile precisazione e completamento che si rendesse necessario senza alterare il suo contenuto sostanziale;

3) di stabilire che, a seguito dell'approvazione della nuova modulistica SUAP in materia di attività commerciali in attuazione del D.lgs. n. 222/2016, così come approvata in sede di Conferenza Unificata, la Regione Liguria ha provveduto al relativo recepimento con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 476 del 16 giugno 2017, n. 788 del 2 ottobre 2017, n. 207 del 30 marzo 2018 e n. 440 del 31 maggio 2019, pubblicate sul sito della Regione Liguria, nonché per tutte le altre che eventualmente dovessero essere approvate a seguito di Accordi assunti in sede di Conferenza Unificata, per le istanze finalizzate all'insediamento delle diverse attività economiche nelle aree individuate dall'Intesa, dovranno essere utilizzati i relativi modelli a seconda del regime abilitativo previsto dalla presente Intesa;

4) di stabilire che, con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione della disciplina di cui al presente provvedimento si darà applicazione alle disposizioni di cui al "Capo XVII Sanzioni e Decadenze" della L. R. gennaio 2007 n. 1 e s.m.i. – Testo Unico in materia di Commercio;

5) di stabilire che le parti firmatarie, anche su richiesta delle associazioni di categoria, potranno procedere ad una eventuale integrazione e/o modifica dell'Intesa di cui trattasi al fine della definizione di aspetti che dovessero essere individuati in fase di prima applicazione;

6) di dare atto che la presente deliberazione è stata redatta nel rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali;

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco
Marco Bucci

Il Vice Segretario Generale
Edda Odone



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 150 4 0

Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-263 DEL 28/06/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE INTESA TRA LA REGIONE LIGURIA E COMUNE DI GENOVA – INDIVIDUAZIONE DI ZONE DI PARTICOLARE VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO – ART. 1 COMMA 4 DEL DLGS 222/2016 PER L’INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI-SAMPIERDARENA.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- 1) bozza di intesa;
- 2) perimetrazione Sampierdarena.

Il Dirigente
Dott.ssa Sandra Perego

INTESA

(D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016 e D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004ARTICOLO 52)

TRA

- **REGIONE LIGURIA**, rappresentata dall'Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, , Artigianato, Ricerca e innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica. Andrea Benveduti
- **COMUNE DI GENOVA**, rappresentato dal Sindaco o suo delegato
- **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI GENOVA**, rappresentata dal Presidente o suo delegato

PREMESSO CHE

- Il Codice dei beni Culturali di cui a D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 all'art. 52 individua la possibilità di introdurre, attraverso previi accordi tra Regione, Comune ed i competenti Uffici Territoriali del Ministero dei Beni e delle attività culturali, divieti e vincoli cui sottoporre l'esercizio del commercio in determinate aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;
- il D.L. 24 giugno 2014 n.91 convertito in legge 11 agosto 2014 n.116 che ha modificato il comma 2 dell'art 31 del D.L. 06 dicembre 2011 n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n.214, contenente le disposizioni in materia di liberalizzazioni delle attività commerciali, recita: *“Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali (...). Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma (...), potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali”*;
- il Testo Unico in materia di commercio, L.R. n.1 del 02.01.2007 e successive modificazioni, che disciplina l'intera materia relativa al commercio;
- Il D. Lgs. n. 59 del 23/03/2010 che ha introdotto importanti innovazioni giuridiche in tema di commercio rivolgendo l'attenzione alla rimozione degli ostacoli che impediscono o rallentano la libera circolazione dei servizi e la loro libera prestazione negli Stati membri UE, presupponendo che il settore dei servizi rappresenta in Europa il motore trainante dell'economia.
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 31 del 17.12.2012 e s.m.i.; , che ha approvato i nuovi indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa dando attuazione a quanto previsto all'art 3 della richiamata L.R. n.1 del 02.01.2007 e s.m.i.;

- L'art. 1 comma 4 del D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016 che recita: “Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentita la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.”;
- la predetta disciplina, individuando a livello generale i diversi regimi amministrativi applicabili – tra l'altro – alla disciplina del commercio, introduce innovativi e fondamentali strumenti di governo del territorio consentendo da un lato di sostenere un'idea di città basata su presupposti di vivibilità, sostenibilità e sviluppo della vocazione turistica e dall'altro di coniugare i principali strumenti di intervento nel campo della programmazione commerciale, il cui fondamento si concretizza sui due versanti del divieto da una parte e dell'incentivazione dall'altra;
- La D.C.C. n. 14 del 08/04/2014 inerente le modifiche al piano comunale per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che introduce una programmazione e regolamentazione del settore individuando idonei parametri di qualità finalizzati ad offrire una corretta ed adeguata offerta sul territorio cittadino a tutela del consumatore, per favorire l'apertura di esercizi che non vadano ad aggravare i problemi di vivibilità e degrado ambientale connessi con l'uso e l'abuso di alcol.
- Con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione della disciplina di cui al presente provvedimento si darà applicazione alle disposizioni di cui al “Capo XVII Sanzioni e Decadenze” della L. R. gennaio 2007 n. 1 e s.m.i. – Testo Unico in materia di Commercio;
- Dato atto che è espressa volontà della Amministrazioni coinvolte porre al centro dell'azione amministrativa la tutela degli interessi generali attraverso l'utilizzo della già citata disciplina di cui all'art. 1 c. 4 del D. Lgs. 222/2016

*TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE*

1. PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della presente Intesa.

2. MOTIVAZIONI E OBIETTIVI STRATEGICI DELL'INTESA

L'Intesa si ripropone di contribuire al miglioramento della qualità della vita e alla qualificazione commerciale dell'area perimetrata, attraverso:

- L'individuazione di un percorso di contrasto alle situazioni di incuria con l'adozione di una serie di Ordinanze Sindacali a tutela degli abitanti e delle imprese e di estese porzioni di territorio funzionali al riassetto delle aree cittadine che manifestano le criticità economico-sociali più rilevanti;
- L'uso di rilevanti e convenienti regimi amministrativi introdotti dalla disciplina rappresentata dal D. Lgs. 222/2016 sia per l'avvio di nuove attività sia per la possibilità di vietare l'inserimento di alcune categorie di attività commerciali;
- la lotta al deterioramento delle condizioni economico-sociali del territorio con l'obiettivo di restituire le condizioni di sviluppo del tessuto commerciale dell'area individuata nonché di vivibilità per i cittadini, i commercianti e gli artigiani, i turisti e le altre categorie che la frequentano;
- La necessità da parte degli interessati dell'acquisizione del titolo abilitativo espresso per l'avvio delle attività di cui alle tipologie di esercizi di vicinato alimentare, vicinato non alimentare, artigianato alimentare e non alimentare, somministrazione alimenti e bevande.

In particolare l'Intesa:

- ✓ individua nello sviluppo economico una leva strategica per la valorizzazione dell'area perimetrata;
- ✓ riconosce alle attività commerciali ed in particolare agli esercizi di vicinato un importante ruolo nello sviluppo e nel presidio sociale del territorio, una funzione turistica e un servizio alla popolazione;
- ✓ attribuisce a specifiche tipologie di attività commerciali, un ruolo ostativo ai processi di riqualificazione in atto, sia riferiti allo sviluppo economico, sia alla vivibilità e fruibilità sociale dell'area. Dette attività hanno creato problematiche distorsioni negli equilibri economici dell'area e riflessi negativi per prioritari interessi collettivi, tensioni sociali, lacerazione nelle consuetudini di vita degli abitanti, movimenti demografici innaturali e forzati, presenze etniche prevalenti nell'area;
- ✓ intende creare condizioni favorevoli all'insediamento e al sostegno di imprese capaci di contribuire alla qualificazione del territorio, restando in linea con i principi di liberalizzazione contenuti nei Decreti Governativi;
- ✓ si prefigge di escludere, alcune tipologie merceologiche che non rispondono agli obiettivi di sviluppo qualitativo individuati;
- ✓ intende favorire un incremento ed una diversificazione dei flussi di frequentazione nel perimetro, avendo particolare attenzione anche ai flussi turistici e cittadini;

- ✓ intende contribuire a soddisfare la domanda di sicurezza reale e percepita sostenendo la vitalità del quartiere, agendo sul commercio, favorendo l'uso dei piani terra, sostenendo i rapporti di vicinato, coinvolgendo una pluralità di attori tra le quali le forze dell'ordine pubblico per una comunione di intenti;
- ✓ intende coinvolgere i firmatari dell'Intesa in un processo continuo e condiviso di sviluppo dell'area mettendo in campo risorse e strumenti;

3. IMPEGNI DEGLI ADERENTI ALL'INTESA

REGIONE LIGURIA

Promuove i tavoli di lavoro dell'Intesa con l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita nei centri storici/storico commerciali e nelle aree urbane, con particolare attenzione alle piccole imprese commerciali, garantendo la coerenza con la nuova programmazione e le politiche regionali di sviluppo commerciale e svolge funzioni di coordinamento dei tavoli di lavoro tra le parti sottoscrittrici la presente Intesa.

La Regione Liguria potrà mettere a disposizione delle risorse finanziarie a favore delle attività commerciali ricomprese nell'ambito territoriale individuato di cui in allegato alla presente deliberazione, utilizzando sia le risorse del fondo strategico sia eventuali altre risorse che dovessero essere rese disponibili nel bilancio regionale, sulla base di criteri individuati con deliberazione della giunta regionale, sentiti il competente Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria.

COMUNE DI GENOVA

Il Comune di Genova s'impegna, con l'applicazione del nuovo strumento, a tutelare l'area interessata all'intervento e quindi di tutto il perimetro risultante dalla planimetria allegata alla presente deliberazione che, per peculiarità del tessuto economico e sociale, necessita di particolare attenzione e programmazione al fine di salvaguardare e promuovere il proprio pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.

Il Comune, inoltre, si impegna a promuovere lo sviluppo economico e commerciale dell'area utilizzando specifiche misure di agevolazione e sostegno finanziario per le piccole e medie imprese che vadano a legare con le caratteristiche del territorio, riconoscendone il valore e ottimizzandone i pregi, capaci di sfruttarne appieno le potenzialità, contribuire alla crescita e allo sviluppo dell'identità territoriale, creando una sinergia che consenta un'evoluzione collettiva.

Il Comune, in particolare, nell'area perimetrata nell'Intesa:

- si impegna ad attivare una procedura che garantisca la corretta applicazione del nuovo regime amministrativo applicabile;
- si impegna a svolgere le proprie funzioni di controllo del territorio attraverso la Polizia Municipale in collaborazione e coordinamento con le altre forze dell'ordine coinvolte;

- attraverso il *Municipio* si impegna a fornire informazione e promozione nell'area anche attraverso i propri uffici territoriali, effettuare sopralluoghi tecnici per verifica stato dei locali privati e partecipare alla definizione delle iniziative di animazione economica dell'area.

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona

Si impegna a partecipare a tavoli di lavoro specifici finalizzati allo sviluppo sociale ed economico dell'area.

Camera di Commercio

La CCIAA si impegna a supportare le analisi e le attività propedeutiche all'individuazione delle priorità da inserire nell'Intesa e negli eventuali successivi atti integrativi.

Confcommercio e Confesercenti- Confartigianato e CNA

Le Associazioni di categoria forniranno il loro supporto nella costruzione della vocazione commerciale e artigianale dell'area e nell'offerta di servizi mirati di sostegno alle imprese esistenti (assistenza, accesso al credito etc.)

4. PERIMETRO TERRITORIALE DELL'INTESA

La presente Intesa ha come riferimento la superficie individuata nell'allegata planimetria che ricomprende l'area storica di Sampierdarena.

Tale perimetro è stato preventivamente individuato e proposto dalla Soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Liguria che, ai sensi dei richiamati D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016 e D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004, articolo 52, consente agli Enti locali di individuare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione, l'esercizio di una o più attività individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

All'interno di tale contorno il cui estratto in pianta è allegato al presente atto per l'avvio di nuove attività si applica il regime amministrativo dell'autorizzazione secondo le disposizioni di cui all'art. 1 c. 4 del D. Lgs. 222/2016.

Si stabilisce che tutte le unità immobiliari, a piano strada e non, che ricadono anche per un solo lato nella zona definita dal perimetro si intendono sottoposti ai vincoli della presente intesa.

5. NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE IL CUI SVOLGIMENTO E' INTERDETTO ALL'INTERNO DEL PERIMETRO

Le attività sotto indicate costituiscono elencazione tassativa per cui la ricezione di istanze riferite o riferibili al loro svolgimento sotto qualsiasi forma saranno considerate irricevibili e ne sarà data comunicazione all'interessato per le vie di rito:

- Lavanderie automatiche ad eccezione di quelle in cui è possibile accedere solo con apposita tessera e pertanto chiuse al pubblico;
- Attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all'art. 105 della L.R. 02/01/2007 e s.m.i;
- Phone center, telefonia, fax;
- Internet point-money transfer e money change sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;
- Sexy shop;
- Attività alimentari, artigianali e non, di preparazione/cottura finalizzata alla vendita di alimenti che preveda l'utilizzo nella preparazione di alimenti precotti (es. kebab...);
- Esercizi di commercio al dettaglio del Settore merceologico alimentare che contemplano bevande alcoliche eccetto quelle che possiedono certificazioni di qualità ai sensi di certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità.
- Attività di macelleria e polleria che prevedono la vendita di prodotti non di origine italiana.
- Disco pub, discoteche e night club;
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che svolgono l'attività di "compro oro";
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che offrono una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari senza alcuna specializzazione;

- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di vendita dell'usato ad eccezione di libri e dischi, abbigliamento ed accessori, arredamento e complementi di arredo e oggetti da collezione.
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso, sia monotematiche sia come prodotto in rivendita con altri, della cannabis e dei suoi derivati;
- attività di vendita/noleggio bombole di gas infiammabili;
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso per vendita di accessori per telefonia, esclusi i marchi di telefonia mobile;
- Attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte da associazioni e circoli di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati)
- Esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa con superficie netta di vendita di oltre 150 mq che prevedono il consumo sul posto;
- Attività di centri massaggi ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n.4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate".

Le attività sopra elencate sono vietate sia come nuova attività che per trasferimento dall'esterno all'interno del perimetro indicato sia come ampliamento della superficie di vendita per le attività già esistenti ed avviati.

6. REQUISITI E CRITERI GENERALI PER APERTURA ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE

I prodotti posti in vendita dovranno garantire la tracciabilità delle materie prime utilizzate nella filiera produttiva nonché una certificazione sul rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nel corso di svolgimento del ciclo produttivo nonché delle norme circa la tutela del lavoro minorile ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti.

7. REQUISITI E CRITERI GENERALI PER APERTURA ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE MERCEOLOGICO NON ALIMENTARE

I prodotti posti in vendita dovranno garantire una certificazione sul rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nel corso di svolgimento del ciclo produttivo nonché delle norme circa la tutela del lavoro minorile, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti.

8. DISCIPLINA SUL DECORO DELLE ATTIVITA'

Tutte le attività operanti nel territorio oggetto dell'intervento di cui alla presente Intesa devono osservare il mantenimento di un adeguato livello di decoro strutturale ed estetico, coniugabile nella misura minima attraverso l'osservanza dei sotto indicati criteri:

- Le saracinesche devono essere mantenute in costante stato di cura con interventi destinati a garantire la lubrificazione dei meccanismi in movimento e la ripresa della tinteggiatura in maniera sistematica ad evitare la comparsa di ruggine e di fenomeni di abbandono.
- Gli infissi delle vetrine devono garantire il decoro dell'insieme ed una adeguata solidità strutturale nonché un elevato grado di igiene con particolare riferimento alle attività degli esercizi alimentari.
- L'interno delle vetrine deve essere curato e l'esposizione delle merci in vendita deve essere ordinata, precisa, organizzata.
- All'esterno delle vetrine non è ammessa l'esposizione di merce alla rinfusa o appesa a ganci, chiodi, strutture inadeguate. La parte della vetrina deve essere libera e comunque non occupata da materiali sistemati disordinatamente all'esterno della stessa. E' consentita l'esposizione ordinata di materiali e merci in appositi espositori che, se insistenti su suolo pubblico, debbono ottenere la prevista concessione all'occupazione. La vista di insieme delle vetrine delle attività deve essere ordinata, osservare una adeguata proporzione delle mercanzie esposte, essere chiara, nitida e possibilmente luminosa di luce interna o riflessa.
- In generale sono ammesse le insegne inserite nell'apposito vano sopra porta laddove presente. Le insegne debbono seguire gli allineamenti principali dei prospetti degli immobili e non sovrastarne le architetture. In linea di massima sono vietate le insegne a cassonetto luminoso. Le insegne delle botteghe storiche dovranno essere mantenute indipendentemente dal cambio di attività commerciale del fondo. In ogni caso tutte le insegne ricadenti nel perimetro individuato dalla presente intesa devono essere sottoposte all'autorizzazione della Soprintendenza, qualora l'attività commerciale si trovi in un immobile vincolato, in tutti gli altri casi è comunque necessario il parere della Soprintendenza stessa ai sensi dell'art.49.
- Sono vietate le vetrofanie, escluse quelle riferite ad iniziative promosse e o patrocinate da Enti firmatari dell'Intesa e dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria. E' altresì vietata l'affissione di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta

eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita fondo.

- L'esposizione di tende solari potrà avvenire solamente nei tratti che ne consentono l'installazione e dovranno essere di forma e materiale da concordare con la Soprintendenza.
- Per l'esposizione della merce è possibile l'installazione di vetrinette ai lati delle luci di accesso ai locali nel rispetto della vigente disciplina.
- E' fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche negli esercizi, o nei reparti degli stessi, nei quali viene esercitata l'attività di vendita del settore alimentare organizzata con il sistema di vendita del libero servizio, è vietato promuovere il consumo di alcool.
- E' fatto divieto promuovere, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, sconti, offerte, condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
- E' fatto divieto esporre cartelli luminosi e schermi led in aderenza o in prossimità delle vetrine.
- E' fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all'interno del perimetro, temporaneamente sfitti, di custodire e mantenerli in ordine provvedendo:
 - alla pulizia delle saracinesche, delle vetrine e di eventuali spazi rientranti non protetti da serrande;
 - all'oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro; è vietata l'affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo;
 - alla rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.

Per quanto attiene gli edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei Beni culturali D. Lgs. 42/2004, qualsiasi opera o cambio di destinazione d'uso deve essere autorizzata da parte della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del predetto codice.

9. ATTIVITA' ESISTENTI E ATTIVE

Tutte le attività economiche già esistenti ed attive nel perimetro territoriale dell'Intesa di cui al Punto 4 possono continuare a svolgere la loro attività.

Ai fini di una integrazione ed omogeneizzazione delle stesse con le nuove attività che si insedieranno nel rispetto di quanto stabilito dalla presente Intesa, le attività economiche già esistenti ed attive dovranno adeguarsi alle condizioni relative alla **DISCIPLINA SUL DECORO DELLE ATTIVITA' di cui al Punto 8**, entro il termine individuato con provvedimento formale del Comune e portato a conoscenza degli operatori.

10. SANZIONI

Con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione della disciplina di cui al presente provvedimento, si darà applicazione alle disposizioni di cui al "Capo XVII Sanzioni e Decadenze" della L. R. gennaio 2007 n. 1 e s.m.i. – Testo Unico in materia di Commercio.

L'apertura o il successivo svolgimento di una attività diversa da quella autorizzata determina la revoca dell'autorizzazione stessa e, in generale, del titolo abilitativo nonché l'impossibilità di procedere al rilascio di nuovo provvedimento di abilitazione in capo al soggetto inadempiente nell'ambito del territorio individuato per un periodo di un anno dalla revoca del titolo.

11. GESTIONE DELL'INTESA

Ai fini gestionali, le parti sottoscrittrici del presente accordo nonché il Soprintendente regionale per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Liguria e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria

si impegnano:

- ✓ a partecipare ai tavoli di incontro promossi dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova;
- ✓ a fornire informazioni utili a:
 - monitorare le azioni sul territorio nell'ambito perimetrato;
 - analizzare eventuali elementi di criticità e porre in essere correttivi,
 - produrre report congiunti periodici.
- ✓ a coinvolgere i soggetti potenzialmente interessati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 2 della presente intesa.

Le parti firmatarie, anche su richiesta delle associazioni di categoria, potranno procedere ad una eventuale integrazione e/o modifica della presente Intesa al fine della definizione di aspetti che dovessero essere individuati in fase di prima applicazione.

Genova, lì _____

REGIONE LIGURIA

Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica.

Andrea Benveduti

COMUNE DI GENOVA

Sindaco o suo delegato

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI GENOVA

Presidente o suo delegato



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
150 4 0 N. 2019-DL-263 DEL 28/06/2019 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE INTESA TRA LA REGIONE LIGURIA E COMUNE DI
GENOVA – INDIVIDUAZIONE DI ZONE DI PARTICOLARE VALORE
ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO – ART. 1
COMMA 4 DEL DLGS 222/2016 PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ
COMMERCIALI-SAMPIERDARENA.**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

04/07/2019

Il Dirigente
Dott.ssa Sandra Perego



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 150 4 0	DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO - SETTORE SERVIZI PER IL COMMERCIO -
Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-263 DEL 28/06/2019	

OGGETTO: APPROVAZIONE INTESA TRA LA REGIONE LIGURIA E COMUNE DI GENOVA - INDIVIDUAZIONE DI ZONE DI PARTICOLARE VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO - ART. 1 COMMA 4 DEL DLGS 222/2016 PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI-SAMPIERDARENA.

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:
--

Genova, 04/07/2019

Il Dirigente
Dott.ssa Sandra Perego



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
150 4 0 N. 2019-DL-263 DEL 28/06/2019 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE INTESA TRA LA REGIONE LIGURIA E COMUNE DI
GENOVA – INDIVIDUAZIONE DI ZONE DI PARTICOLARE VALORE
ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO – ART. 1
COMMA 4 DEL DLGS 222/2016 PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ
COMMERCIALI-SAMPIERDARENA.**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

04/07/2019

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giuseppe Materese



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
150 4 0 N. 2019-DL-263 DEL 28/06/2019 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE INTESA TRA LA REGIONE LIGURIA E COMUNE DI
GENOVA – INDIVIDUAZIONE DI ZONE DI PARTICOLARE VALORE
ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO – ART. 1
COMMA 4 DEL DLGS 222/2016 PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ
COMMERCIALI-SAMPIERDARENA.**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000) Si rinvia a successivi atti nei limiti delle disponibilità di bilancio.
--

04/07/2019

Il Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giuseppe Materese